

# Assicurazione a protezione del credito

Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni)



Compagnia: ACM IARD SA – Compagnia Francese autorizzata a operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi (n. iscr. Presso l'IVASS n.01075)

Prodotto: CPI Prestiti Personali e Finalizzati

POLIZZE COLLETTIVE n.16.36.59/01-01/2023 (VITA) e n.16.36.59/02-01/2023 (DANNI)

Il presente DIP Danni è l'ultima versione disponibile: Luglio 2025

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.**

## Che tipo di assicurazione è?

CPI Prestiti Personali e Finalizzati è un'Assicurazione collettiva Danni + Vita, **ad adesione facoltativa**, stipulata da Cofidis S.A., Succursale italiana (di seguito "Cofidis"), nell'interesse dei propri clienti che sottoscrivono un finanziamento e vogliono tutelarsi per i seguenti rischi relativi alla persona dell'Assicurato: Perdita Involontaria dell'Impiego (garanzia prestata da ACM IARD) e Decesso, Perdita Totale e Irreversibile di Autonomia, Inabilità Temporanea Totale al Lavoro a seguito di Malattia o Infortunio (garanzie prestate da ACM VIE). Le Garanzie Decesso e Perdita Totale e Irreversibile di Autonomia sono operanti per tutti gli Assicurati. Le garanzie Inabilità Temporanea Totale al Lavoro a seguito di Malattia o Infortunio e Perdita Involontaria dell'Impiego sono operanti solo per i Lavoratori Dipendenti nel settore privato. L'adesione alla polizza non condiziona l'erogazione del finanziamento o l'erogazione dello stesso alle condizioni offerte da Cofidis.



## Che cosa è assicurato?

### ✓ Perdita Involontaria dell'Impiego (PII)

La garanzia opera in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi della L. 604/1966, art. 3, se l'Assicurato è un lavoratore dipendente del settore privato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che esercita attività remunerata da almeno 12 mesi ininterrotti alla data del Sinistro.

La garanzia prevede il pagamento di un importo pari alle rate mensili residue di finanziamento alla data del licenziamento, con il limite di 9 mensilità per sinistro e di 18 mensilità per l'intera durata dell'Assicurazione.

La garanzia è valida **solo per Lavoratori Dipendenti nel settore privato**, con contratto di lavoro subordinato **a tempo indeterminato, che hanno sottoscritto un finanziamento di durata superiore a 24 mesi**.

La garanzia Perdita Involontaria dell'Impiego (PII) è offerta in un unico pacchetto con le garanzie: Decesso (DC), Perdita Totale e Irreversibile dell'Autonomia (PTIA) e, ove acquistata, con la garanzia Inabilità Temporanea Totale al Lavoro a seguito di Malattia o Infortunio (ITT) prestate da ACM VIE SA, per le quali si rinvia al relativo DIP Vita.



## Che cosa non è assicurato?

### Soggetti esclusi dall'Assicurazione

- ✗ Soggetti di età inferiore a 18 anni e pari o superiore a 65 anni compiuti al momento dell'adesione della polizza
- ✗ Soggetti di età pari o superiore a 65 anni compiuti al termine del piano di rimborso del finanziamento
- ✗ Soggetti che esercitano attività remunerata con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
- ✗ Soggetti che, alla data del sinistro, esercitano attività remunerata con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da meno di 12 mesi ininterrotti.

### Rischi esclusi

- ✗ Finanziamento con piano di rimborso inferiore a 24 mesi o superiore a 120 mesi
- ✗ Contratto di lavoro non regolato dalla legge italiana



## Ci sono limiti di copertura?

- ! **La copertura opera dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di perfezionamento del contratto.**

**La copertura assicurativa non opera se la Perdita dell'Impiego deriva da:**

- ! cessazione del contratto di lavoro su iniziativa dell'Assicurato, oppure per colpa dell'Assicurato
- ! stato di disoccupazione sorto nel corso di un contratto di lavoro a durata determinata oppure di un periodo di tirocinio
- ! stato di disoccupazione conseguente al licenziamento dell'Assicurato effettuato da un membro della sua famiglia, da una persona giuridica controllata oppure diretta da un membro della sua famiglia
- ! disoccupazione stagionale e cassa integrazione
- ! interruzione e/o sospensione dell'attività lavorativa per inserimento nelle liste di mobilità.



## Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre senza limiti territoriali, ma la copertura è valida solo se il contratto di lavoro è regolamentato dalla legge italiana.



## Che obblighi ho?

**Quando sottoscrivi il contratto** hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

**Nel corso del contratto** hai il dovere di pagare regolarmente il premio e di comunicare i cambiamenti che influiscono sulla valutazione del rischio assicurato, quali le variazioni della professione esercitata.

**Il mancato rispetto dei predetti obblighi può comportare la cessazione del contratto o la perdita, totale o parziale, dell'indennizzo.**

**In caso di sinistro** devi farne denuncia, per iscritto, alla Compagnia, tramite Cofidis S.A., Succursale italiana all'indirizzo: Via G. Antonio Amadeo, 59 - 20134 MILANO e fornire i seguenti documenti:

- copia di un documento di identità
- copia del contratto di lavoro in corso al giorno del sinistro
- lettera di assunzione e copia dell'ultima busta paga
- copia del contratto di lavoro in vigore alla data di firma del Modulo di Adesione (se il datore di lavoro è diverso alla data d'adesione di quello alla data di sinistro)
- lettera di Licenziamento con motivazione
- Iscrizione all'INPS per richiesta sussidi di disoccupazione
- copia dei sussidi di disoccupazione (solo in caso di prosecuzione)



## Quando e come devo pagare?

Il Premio è mensile ed è pagato ogni mese contestualmente al pagamento delle rate del finanziamento.  
Non è prevista la possibilità di frazionamento.

Il Premio può essere pagato con le seguenti modalità: bollettino postale, addebito diretto (SEPA SDD).

Se l'Assicurato non paga il premio, la copertura assicurativa resta sospesa sino alle ore 24.00 del giorno del pagamento e il contratto è risolto di diritto se la Compagnia, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione (art. 1901 c.c.)



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa comincia a partire dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento e finisce alla scadenza del piano di rimborso del finanziamento.

La copertura assicurativa cessa prima della scadenza del piano di rimborso del finanziamento in caso di: cessazione del contratto di finanziamento; decesso dell'Assicurato; recesso dell'Assicurato; estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento; riscossione anticipata della totalità del debito per volontà di Cofidis, nelle ipotesi previste dal Contratto di Finanziamento; decadenza dal beneficio del termine da parte di Cofidis, nelle ipotesi previste dal Contratto di Finanziamento; pagamento della prestazione per la garanzia Perdita Totale e Irreversibile di Autonomia (PTIA) assicurata da ACM VIE.



## Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può recedere dalla polizza collettiva:

- entro 60 giorni dalla data di perfezionamento del contratto assicurativo. In questo caso ti verrà rimborsato il premio pagato;
- una volta decorso il periodo sopra indicato, in qualsiasi momento, con effetto dalla fine del periodo mensile per cui il premio è stato versato. In questo caso non è però prevista la restituzione dei premi relativi al periodo per il quale la polizza ha avuto effetto.

**In caso** tu rivesta la qualifica di consumatore e il **prodotto** sia stato **commercializzato a distanza mediante Call Center**, hai diritto di recedere dall'Assicurazione entro 14 giorni dalla data di adesione alla polizza.

La comunicazione di recesso, contenente gli elementi identificativi della polizza stipulata, deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata alla Compagnia, presso l'indirizzo di Cofidis S.A. Succursale italiana all'indirizzo: Via G. Antonio Amadeo, 59 - 20134 MILANO.

**Il recesso della polizza stipulata con ACM IARD (DANNI) comporta la cessazione contestuale e automatica della polizza stipulata con ACM VIE (VITA) e viceversa.**

Il recesso dal contratto di finanziamento entro 14 giorni dalla sua conclusione, si estende automaticamente, ai sensi dell'art. 125 ter del D. Lgs. 385/1993 (T.U.B.), alle polizze assicurative stipulate.